ATTIVITA' DI CONSULENTE NUTRIZIONISTA

A seguito di alcune richieste, si ritiene opportuno ricordare che, nel campo nutrizionistico, il farmacista può svolgere ogni attività che non sia riservata in modo esclusivo alla competenza di altri professionisti (medico, biologo e dietista). Come evidenziato nella circolare federale n. 7133 del 2.4.2008 e nei pareri del Consiglio Superiore di Sanità resi rispettivamente in data 15.12.2009 e 12.4.2011, infatti, non risulta consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete; ciò anche qualora l'interessato sia in possesso di una specializzazione o di un master universitario, poiché tali titoli non hanno valore di abilitazione professionale.

Pertanto, il farmacista, anche specializzato in tale campo, può esclusivamente fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia.

Tale posizione è stata ribadita da una recente sentenza penale della Corte di Cassazione (n. 20281/2017 sezione VI), alla luce della quale risulta confermato che il farmacista non può prescrivere diete.

Ciò premesso, si fa presente che, resta nell'alveo della suddetta interpretazione anche quanto enunciato nell'art. 15 del Codice deontologico in relazione all'attività di consiglio e consulenza che, come precisato nel relativo Commentario, può riguardare anche il settore della nutraceutica e, più in generale, quello del benessere e dei corretti stili di vita. Tale consulenza può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all'interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa ed il farmacista (che potrà dotarsi di partita IVA) può chiedere un onorario come corrispettivo dell'attività svolta.

04-11-2020